



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PORDENONE

Testo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9/2016 del 22 gennaio 2016, pubblicata dal 22/01/2016 al 06/02/2016, immediatamente eseguibile.

Il Regolamento è stato pubblicato dal 05/02/2016 al 20/02/2016 all'Albo Pretorio On-Line ed è entrato in vigore in data 21 febbraio 2016.

INDICE

- Art. 1 Avvocatura comunale
- Art. 2 Compiti
- Art. 3 Gestione delle controversie
- Art. 4 Dovere di collaborazione
- Art. 5 Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte
- Art. 6 Ulteriori attività
- Art. 7 Composizione dell'Avvocatura
- Art. 8 Funzioni dell'avvocato coordinatore e metodo di lavoro
- Art. 9 Compensi professionali
- Art. 10 Riparto dei compensi professionali
- Art. 11 Fondo dell'Avvocatura
- Art. 12 Atti sottratti all'accesso
- Art. 13 Pratica professionale
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Rinvio e abrogazioni
- Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1

Avvocatura comunale

1. L'Avvocatura comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere assegnati incarichi e funzioni in violazione dell'ordinamento professionale forense.
3. All'Avvocatura è adeguatamente garantita idonea strumentazione tecnica e di studio, supporto di personale tecnico e amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura medesima, qualitativamente e quantitativamente proporzionati al tipo e alla quantità di affari affidati al servizio.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

Art. 2

Compiti

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui il Comune è parte.
2. Ad essa sono affidati, pertanto, tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 recante '*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*', convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

Art. 3

Gestione delle controversie

1. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, come previsto dall'art. 45 dello Statuto comunale, su espressa richiesta del dirigente del Settore o del dirigente/Posizione Organizzativa del Servizio interessato alla vertenza. La proposta di deliberazione è dell'avvocato coordinatore.
2. Spetta al Sindaco, acquisito il parere del dirigente competente in materia di personale e previa eventuale deliberazione di Giunta, ogni decisione in merito alla promozione, adesione o non adesione alla procedura di conciliazione ex art. 410 c.p.c..
3. La rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione comunale spetta al Sindaco, come previsto dall'art. 48 dello Statuto comunale.

4. Il Sindaco o, in caso di impedimento, chi legalmente lo sostituisce, conferisce, su conforme deliberazione della Giunta comunale, procura generale o speciale alle liti agli avvocati dell'Avvocatura.
5. Ove l'Avvocatura ravvisi la temerarietà o l'infondatezza dell'azione da intraprendere, oppure verifichi la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale, esprime parere in tal senso all'Assessore e al Dirigente competenti.
6. Gli avvocati comunali esercitano le loro funzioni nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
7. Nei giudizi relativi all'opposizione a sanzioni amministrative di competenza del Giudice di Pace e nei giudizi avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nei quali non è necessario il patrocinio dell'Avvocato, l'Ente è rappresentato e difeso in giudizio dal dirigente competente che provvede alla predisposizione di tutti gli atti a tal fine necessari. In tali giudizi la difesa tecnica può comunque essere conferita agli avvocati comunali, su richiesta scritta del dirigente competente, nel caso di controversia con questioni giuridiche complesse.

Art. 4
Dovere di collaborazione

1. Le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura, entro i termini dalla stessa indicati, le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse. Nelle controversie di particolare complessità gli uffici sono tenuti a fornire idonea relazione scritta su richiesta dell'Avvocatura.

Art. 5
Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dalla Giunta comunale, sentito il responsabile dell'Avvocatura, il Segretario Generale ed il dirigente e/o responsabile di P.O. interessato alla vertenza, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:
 - a) incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
 - b) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
 - c) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale;
 - d) controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità;
 - e) ogni altra situazione congruamente motivata.
2. L'Avvocatura segue l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze rispetto alla normativa vigente.
3. La Giunta comunale nomina gli avvocati esterni codifensori domiciliatari nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un Foro diverso da Pordenone.
4. L'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici indicati dal dirigente e/o e responsabile di P.O. interessato.

Art. 6

Ulteriori attività

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, che rivestono comunque carattere di priorità, l'Avvocatura fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto o di particolare complessità agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
2. L'Avvocatura, inoltre, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giudiziale, svolge anche le seguenti attività di assistenza legale su richiesta degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente:
 - esamina i progetti di regolamento e i capitolati redatti dagli uffici comunali;
 - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o dei Servizi interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici;
 - collabora nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità;
 - suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - recupera, su formale richiesta dei singoli settori o dei Servizi, che a tale scopo devono fornire l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione;
 - collabora nella risoluzione delle questioni concrete, purchè giuridicamente rilevanti.
3. L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura, rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in carico agli uffici competenti.
4. L'Avvocatura riceve tutti gli atti giudiziari notificati tramite Ufficiale giudiziario all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante. In ogni caso, gli atti giudiziari notificati anche con altro mezzo vanno trasmessi all'Avvocatura dagli uffici riceventi lo stesso giorno del ricevimento.

Art. 7

Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura comunale è composta da un numero di avvocati rapportato alle esigenze funzionali - di cui uno con funzione di Coordinatore. L'Avvocatura opera in modo unitario e il mandato *ad litem* è affidato a tutti gli Avvocati, al fine di garantire la massima elasticità ed intercambiabilità nello svolgimento del lavoro.
L'Avvocatura si compone, altresì, di personale amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura, per lo svolgimento dell'attività amministrativa in relazione alle esigenze organizzative e amministrative del servizio.
2. Gli addetti all'Avvocatura abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pordenone, ai sensi dell'art. 23, primo comma, legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le spese di iscrizione all'albo e il contributo annuale sono a carico del Comune, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente.
3. In applicazione del "*Regolamento per la formazione permanente*" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo un principio di economicità. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune, previo accordo con gli organi comunali competenti.

Art. 8
Funzioni dell'avvocato coordinatore e metodo di lavoro

1. Responsabile dell'Avvocatura è l'avvocato coordinatore il quale provvede alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze l'avvocato coordinatore:
 - a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, sovrintendendo alla trattazione dei relativi affari e promuovendo a tal fine l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché la condivisione in via generale dell'impostazione della strategia difensiva;
 - b) distribuisce il lavoro, curando l'assegnazione agli avvocati in servizio degli affari contenziosi e consultivi e delle altre pratiche, con specifico riferimento all'esperienza e alla conoscenza possedute nelle materie trattate, nonché ai carichi di lavoro, garantendo in ogni caso la parità di trattamento;
 - c) esprime i previsti pareri alla Giunta comunale;
 - d) sovrintende all'organizzazione della struttura, provvedendo direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;
 - e) tiene i rapporti con il Sindaco, il Segretario Generale e gli organi di vertice dell'Amministrazione comunale, informandoli sull'andamento dell'attività dell'Avvocatura.
3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura e della specificità dei compiti attribuiti agli avvocati, non assimilabili a quelli degli altri uffici, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con orario libero.

Viene garantito, in ogni caso, il debito orario contrattualmente previsto che, per una parte concordata con il Segretario generale, deve essere reso nelle fasce orarie di presenza generalmente previste per le altre strutture.

Fatta salva la flessibilità prevista nel presente comma, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di presenze e assenza prevista per gli altri dipendenti.

Art. 9
Compensi professionali

1. In tutte le controversie patrociniate dall'Avvocatura spettano agli avvocati i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui alla legge n. 114/2014, alla legge n. 247/2012, al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, nonché secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
2. Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento o la situazione di cui si contende, ossia:
 - le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie;rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio per rinuncia o cancellazione della causa dal ruolo, perenzione ed altre formule analoghe, o con le quali, comunque, siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato o la situazione in

essere;

- ordinanze aventi contenuto sostanziale di sentenza, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o sommari in senso favorevole all'Ente e che in ogni caso lascino intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere.
- 3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali siano accolte, anche in parte, le domande dell'Ente.
- 4. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.
- 5. Nelle cause conclusesi con pronuncia favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, la somma liquidata a titolo di rimborso spese e comunque le spese generali verranno trattenute dalla Amministrazione, mentre la somma versata da controparte a titolo di compensi professionali, verrà corrisposta agli Avvocati secondo le modalità di riparto stabilite dall'art. 10, siccome liquidata dal giudice nella sentenza, decreto od ordinanza. Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, spettano agli Avvocati i compensi professionali da corrispondersi a cura dell'Ente calcolati al minimo delle singole voci delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s. m. i., detratte le spese generali. In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo quanto stabilito dal periodo precedente, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva.
- 6. Per ciascun quadrimestre, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ogni anno, l'Avvocato Coordinatore del Comune trasmette al Dirigente responsabile del PEG una distinta delle cause per le quali si procederà alla liquidazione dei compensi allegando, per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la specifica dei compensi redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. In tale distinta sono individuati i soggetti beneficiari dei compensi e gli importi lordi da accreditarsi a favore degli stessi. Alla distinta suddetta va anche allegata dichiarazione di conformità al presente regolamento degli importi da accreditarsi agli avvocati beneficiari, anche con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 10.
- 7. Al pagamento dei compensi provvede il competente dirigente responsabile del PEG di norma con la prima busta paga utile.
- 8. L'Amministrazione comunale dispone delle forme di controllo opportune su tutte le pratiche o a campione.
- 9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per i cinque anni successivi, agli avvocati sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività svolta in costanza di rapporto, ancorché la causa sia stata definita successivamente, sempre che ricorrano i presupposti previsti negli articoli precedenti.
- 10. Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali esterni – che non svolgano la mera funzione di domiciliatari – i compensi professionali maturati a seguito di sentenza favorevole a spese compensate vengono corrisposti nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento, ancorché dimezzati.
- 11. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica e relativi a:
 - limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011 conv. in legge 214/2011;
 - limite del rispettivo trattamento economico individuale complessivo (c. 7 art. 9 D.L. n. 90/2014 conv. in L. 114/2014);
 - limitatamente ai compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione integrale o parziale delle spese, al limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (c. 6 art. 9 DL 90/2014). Tale stanziamento viene convenzionalmente

individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli depositate nell'intero anno 2013, calcolati con i criteri di cui al presente regolamento e secondo i parametri allora vigenti. Un tanto in sede di prima applicazione al fine di consentire l'attuabilità del presente regolamento.

12. Gli oneri riflessi e l'IRAP gravano sullo stesso fondo e non costituiscono quindi un onere finanziario ulteriore per l'Ente;
13. La correlazione con il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale è stabilita nei contratti collettivi di lavoro decentrati.

Art. 10

Riparto dei compensi professionali

1. Tenuto conto che il mandato ad litem è affidato a tutti gli avvocati secondo quanto previsto nel precedente art. 7, la ripartizione dei compensi tra gli stessi viene effettuata in parti uguali tra tutti gli avvocati in mandato ed è rapportata al rendimento individuale. Se il rendimento individuale è ottimale, ad ogni avvocato spetta per intero la propria quota del compenso professionale liquidato. A ciascun avvocato non può comunque essere attribuita una somma annua superiore al trattamento economico complessivo.
2. Il rendimento individuale è commisurato al rispetto ed alla puntualità negli adempimenti processuali. Esso è ottimale e pienamente raggiunto allorché gli avvocati, nell'ambito dell'autonoma gestione delle cause e delle strategie difensive ritenute più efficaci, compiono le opportune attività processuali entro il termine ultimo fissato dalla legge.
3. Nel riparto dei compensi, come al precedente comma quantificati, si terrà conto inoltre del rendimento individuale secondo i seguenti criteri, rendicontati e comunicati dal Responsabile del Servizio Avvocatura, che comportano l'applicazione delle seguenti riduzioni calcolate sulla singola causa:
 - per i legali, in caso di mancata tempestiva costituzione dell'Ente, si applica una riduzione del 20%;
 - per i legali, in caso di mancata redazione di atti introduttivi, memorie e note entro i termini fissati dal giudice a pena di decadenza: si applica una riduzione del 10%, per ogni mancata memoria;
 - per i legali, in caso di mancata partecipazione alle udienze: 10%, per ogni mancata partecipazione;
4. Le quote di compenso decurtate ai sensi del precedente comma, sono riversate all'Ente ex art 9, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 90/2014.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'avvocato coordinatore è responsabile del regolare e tempestivo aggiornamento dei dati relativi allo stato del contenzioso, alle attività svolte e relativa parcellazione.

Art. 11

Fondo dell'Avvocatura

1. E' previsto nel bilancio un fondo spese Avvocatura per la corresponsione dei compensi professionali, il cui valore rientra fra i costi del personale.

Art.12
Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai due punti precedenti;
 - d) rapporti e atti di promozione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

Art. 13
Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, compatibilmente con la possibilità di assicurare al praticante avvocato l'effettività della pratica forense e di garantire la proficuità della medesima al fine di consentire un'adeguata formazione.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione. Ogni onere e/o spesa connessa all'esercizio della pratica sono interamente a carico del praticante.
3. La pratica non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato ed è in ogni caso facoltà dell'Amministrazione interrompere il rapporto con il praticante in qualsiasi momento e senza preavviso.

Art. 14
Incompatibilità

1. Il dipendente Avvocato – nel rispetto dei principi generali in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, della normativa regolamentare dell'Ente, nonché delle norme espressamente dettate dalla legge 25.11.2003 n. 339 e da quella professionale forense – a condizione che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, che non pregiudichino lo svolgimento del servizio, che non siano in contrasto d'interessi con l'Ente e che non comportino un eccessivo dispendio di energie, può essere autorizzato allo svolgimento di alcune attività estranee ai doveri d'ufficio ma riconducibili alla particolare qualificazione professionale posseduta, tra le quali quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31.12.1993 n. 584 per gli Avvocati dello Stato.

Art. 15
Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalla contrattazione nazionale e/o regionale, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 "*Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*", purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale. Trovano inoltre

applicazione la legge professionale forense e la normativa professionale vigenti in quanto compatibili.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ente di cui alle delibere della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999, così come disciplinato nell'articolo seguente.

Art. 16

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva e si applica ai compensi relativi a sentenze depositate dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, con eccezione dei compensi relativi a sentenze con spese liquidate depositate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali continua ad applicarsi la disciplina di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999;
2. Per la corresponsione dei compensi relativi a sentenze depositate dal 1/01/2014 sino al 24/06/2014 continua a trovare applicazione quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999, nei limiti della previsione di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013.

==.==.==.==.==.==